

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **90/1967** (ECLI:IT:COST:1967:90)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MANCA**

Camera di Consiglio del **01/06/1967**; Decisione del **15/06/1967**

Deposito del **03/07/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4664**

Atti decisi:

N. 90

ORDINANZA 15 GIUGNO 1967

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 170 dell'8 luglio 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 marzo 1967, recante "Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di

Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 17 marzo 1967, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di Costituzione della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice relatore Antonio Manca.

Ritenuto che, con ricorso 17 marzo 1967, notificato in pari data e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 25 marzo successivo, iscritto al n. 9 del Registro ricorsi del 1967, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 marzo 1967, recante "Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville in Sicilia";

che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge predetta, per violazione dei limiti statutari della potestà legislativa regionale, dai quali esulerebbero sia la materia del diritto privato, sia la disciplina delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nella Regione, stabilita con decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1948, n. 142;

che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana, a mezzo del suo Presidente, difeso dall'avv. Prof. Vincenzo Gueli, con deduzioni 13 aprile 1967;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 27 aprile successivo, il Commissario dello Stato rinunziava al ricorso e la rinunzia veniva accettata dal Presidente della Regione siciliana con dichiarazione in calce all'atto predetto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.